



ASSOCIAZIONI  
CRISTIANE  
LAVORATORI  
ITALIANI  
aps

*80anni*  
UNA STORIA DI TUTTI

# PROPOSTE DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE

*“Misure in materia di partecipazione, istituzione delle  
Assemblee partecipative e modifiche  
agli istituti partecipativi”*

e

*“Disposizioni sull’applicazione del metodo democratico  
e della trasparenza dei partiti politici  
e sul finanziamento pubblico diretto  
alla partecipazione politica”*

LA TUA POLITICA

# PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE

*“Disposizioni sull’applicazione  
del metodo democratico  
e della trasparenza dei partiti politici  
e sul finanziamento pubblico  
diretto alla partecipazione politica”*



La proposta di legge  
definisce cosa sono  
I partiti politici (si v. art. 49  
Cost.) e gli enti ad essi  
collegati  
art. 1



Le novità:  
l'istituzione del  
**Registro nazionale  
dei partiti politici:** per starci,  
bisogna rispondere ad alcuni  
requisiti  
[\(art. 2\)](#)



Le novità:  
i criteri fondamentali  
che debbono avere gli  
statuti dei singoli partiti  
per essere iscritti  
al nuovo Registro  
(art. 3)





Come vive un partito?

L'accesso al finanziamento  
pubblico diretto dei partiti  
secondo criteri  
di proporzionalità

(art. 4)

e trasparenza finanziaria

(art. 5)



Le nuove regole  
interne ai partiti:  
**la parità di genere, lo spazio  
per i più giovani**  
(art. 6)  
e l'applicazione  
del metodo democratico  
per la vita interna  
(art. 7)



Chi controlla i partiti?

La creazione di un'**Autorità nazionale sui partiti politici**

(art. 8)



CONTROLLING





E gli altri soggetti collegati?

**Gli enti di partito**,  
che possono avere la forma  
di fondazioni, associazioni  
o altro ancora,  
sono regolati all'**art. 9** e svolgono funzioni  
di formazione, ricerca ed elaborazione di  
politiche.

Alcuni **finanziamenti pubblici relativi alla  
formazione** possono essere erogati solo  
agli enti del partito.



L'effettivo rispetto  
delle nuove regole,  
ma anche i possibili  
adattamenti/aggiustamenti,  
saranno possibili grazie  
a una **ricognizione  
quinquennale**  
**(art. 10)**



# PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE

*“Misure in materia di partecipazione,  
istituzione delle  
**Assemblee partecipative e modifiche  
agli istituti partecipativi”***



La proposta di legge cerca di colmare la mancanza di una regolamentazione nazionale in materia, introducendo dei veri e propri «principi» sulla partecipazione (art.1)



Cosa che ha valore **sostanziale** e **formale**.



E con l'istituzione di  
**Assemblee partecipative**  
(art.2)



organismi di deliberazione su  
oggetti di interesse pubblico  
generale a livello **nazionale,**  
**regionale o locale**







## Assemblee partecipative

(art. 2, 3 e 4)

- composizione
- modalità di convocazione
- finalizzazione dei lavori attraverso una **relazione conclusiva**, comprensiva di specifiche raccomandazioni ai corrispondenti organi politici ed istituzionali
- Il legislatore o l'organo decisore destinatario della relazione conclusiva è **tenuto**, entro 180 giorni dalla ricezione della stessa, **ad esprimersi sulla materia oggetto del parere e a darne riscontro all'Assemblea**. In ogni caso, il destinatario della relazione è **tenuto a motivare per iscritto l'eventuale decisione di discostarsi o disattendere il parere dell'Assemblea sull'oggetto assegnato**.



con la creazione di un  
**Segretariato composito**  
(art.5)



per garantire il funzionamento  
di ciascuna assemblea  
partecipativa,  
curare l'organizzazione  
e assicurare il coordinamento  
generale dei lavori



Per rendere effettiva  
la partecipazione alle  
**Assemblee partecipative**

sono previsti  
**permessi lavorativi  
e indennità giornaliera**  
**(art. 6)**



I lavori delle assemblee partecipative sono articolati in una **fase formativa**, una **fase istruttoria** e una **fase di discussione e deliberazione**

(art.7)

I lavori sono coordinati a turno da un **presidente eletto** nell'assemblea

(art. 8)



Al termine dei lavori dell'Assemblea di partecipazione,  
il segretariato riceve la relazione finale

Le modalità di pubblicazione  
della relazione finale  
(art. 9)



- Invio a Camere e Governo (per le assemblee nazionali)
- Invio ad organi decisori a livello regionale e locale
- Pubblicazione online su sito dell'Assemblea partecipativa
- Pubblicazione sul sito della Presidenza del CdM
- Pubblicazione sul sito del Ministero





A fine lavori, l'assemblea partecipativa prosegue con un'attività di monitoraggio e di valutazione dell'impatto rispetto alle raccomandazioni ai corrispondenti organismi istituzionali e politici delle raccomandazioni contenute nella relazione finale

**(art.10)**



Vengono modificati:

- Il Testo unico degli enti locali in materia di partecipazione dei cittadini (art. 11)
- Il Codice dei contratti pubblici in materia di dibattito pubblico (art. 12)

in modo da **renderli coerenti** alle prescrizioni della presente proposta di legge



## La copertura finanziaria (art. 13)

Viene proposta l'istituzione di un "fondo partecipazione" dotato di 10 milioni nel 2024 e 12 milioni negli anni successivi, presso il Ministero dell'Interno





***Grazie!***

